



CIRCOLARE N.3

Prot. n.19291

Palermo, lì 30.12.2003

OGGETTO: Tasse sulle concessioni governative regionali. Art.4 L.R. 16.04.2003 n.4 –  
Disposizioni programmatiche finanziarie per l'anno 2003.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
- Ufficio di Gabinetto  
- Segreteria Generale

L O R O S E D I

AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

AGRIGENTO  
CALTANISSETTA  
ENNA  
CATANIA  
MESSINA  
PALERMO  
RAGUSA  
SIRACUSA  
TRAPANI

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

L O R O S E D I

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

L O R O S E D I

AL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

S E D E

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA  
LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA SICILIA  
LORO SEDI

ALLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA  
LORO SEDI

AI COMUNI DELLA SICILIA  
- SETTORE COMMERCIO  
- UFFICIO TECNICO  
- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
LORO SEDI

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA  
SEDE

e,p.c. ALLA CORTE DEI CONTI  
Sezione di Controllo – Ufficio IV  
via Notarbartolo, n. 8 PALERMO

ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO IN SICILIA  
LORO SEDI

L'art. 4 della legge finanziaria, pubblicata sulla G.U.R.S. n.17 del 17 aprile 2003, parte prima, prevede al comma 1, l'esclusione dalla tariffa delle tasse sulle concessioni governative regionali, di cui al Decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230, richiamato dall'art.6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2003 delle voci di tassa n. 27, 42, 43 e 44 e precisamente:

Numero d'ordine 27:  
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.1985, n. 752, art.17)

Numero d'ordine 42:  
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della navigazione.

Numero d'ordine 43:  
Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione.

Numero d'ordine 44:  
Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione.

L'abrogazione delle predette voci di tassa, previste nella tariffa annessa al D.lgs di cui sopra, è stata determinata dagli esigui importi delle stesse ed, inoltre, dalla insussistenza delle attività a tale titolo tassate, all'interno del territorio siciliano.

La predetta legge finanziaria, al comma 2, prevede, inoltre, l'aggiunzione di ulteriori quattro commi all'art. 6 della citata legge 24/1993, concernenti in particolare:

– l'obbligo del pagamento della tassa in oggetto anche nel caso che l'autorizzazione, licenza, abilitazione, o altro atto richiesto per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 641/72 è sostituita dalla denuncia di inizio di attività; in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento della predetta tassa sorge nei confronti del contribuente che presenta la predetta denuncia, fermo restando l'obbligo dell'accertamento dell'avvenuto pagamento del tributo in questione, da parte della Autorità amministrativa che rilascia successivamente l'autorizzazione.

- il controllo degli Uffici amministrativi che rinnovano e quindi rilasciano atti soggetti al tributo in esame, sul versamento, da parte dei soggetti autorizzati, delle tasse annuali a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'eventuale rinnovo;

- le modalità di versamento delle tasse medesime mediante l'esclusivo utilizzo del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione siciliana – Banco di Sicilia – Palermo –. Tale versamento, per ogni anno di riferimento, deve essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione e con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, disponibile presso tutti gli Uffici Postali della Sicilia. In particolare il bollettino deve essere compilato con tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti, presenti sul fronte dello stesso. Il versamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori della legge 24/1993, invece, deve essere effettuato nel conto corrente postale n. 302901 intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana – Banco di Sicilia – Palermo, mediante l'utilizzo di un ordinario bollettino di conto corrente.

- la trasmissione entro il 28 febbraio di ogni anno a questo Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e del Credito - Servizio Entrate Erariali e Proprie – U.O.B. tributi propri indiretti e diretti – da parte degli Enti che rilasciano le autorizzazioni amministrative, degli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni governative regionali, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili attraverso il codice fiscale o la partita I.V.A. Nel caso in cui le stesse Amministrazioni siano dotate di adeguate strutture informatiche, i dati sopra richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy disk da 3,5" – 1,44 MB per MS – DOS in formato ASCII.

L'azione di vigilanza e di controllo delle entrate di questo Dipartimento mira, in tal modo, all'acquisizione dell'elenco degli atti autorizzativi, di competenza dei vari Assessorati regionali o d'altre Amministrazioni (Comuni, Province, ASL, etc.), cui dovrebbero corrispondere gli attestati di versamento registrati presso la Cassa regionale, al fine di ottenere un maggior rispetto degli adempimenti previsti dalle Circolari Assessoriali già emanate nonché un incisivo impulso al gettito del tributo.

Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le Amministrazioni che rilasciano autorizzazioni amministrative soggette al pagamento delle tasse in questione, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle problematiche più di frequente proposte.

- Per quanto concerne il recupero delle tasse evase, l'art. 13 del DPR 641 del 26 ottobre 1972 dispone un termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, nel quale l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento del tributo evaso – dunque per le tasse non pagate durante il suddetto periodo le Amministrazioni interessate dovranno inoltrare preventivo atto di intimazione nei confronti dei soggetti inadempienti.

In seguito, se gli stessi, nonostante l'atto suddetto, non versano le tasse evase, le Amministrazioni medesime dovranno attivarsi per darne comunicazione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, che oltre a richiedere il tributo applicheranno anche le dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento della tassa.

- Per i periodi anteriori al termine di decadenza, nella considerazione che, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 641/72 “gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate”, l'Amministrazione competente al rilascio dovrà comunicare agli interessati che l'omesso versamento della tassa, anche se è intervenuta la decadenza, rende inefficace l'autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata, con la conseguenza che l'attività sarebbe svolta illegittimamente. In caso di mancato adempimento dell'onere del pagamento da parte degli interessati, sarà competenza delle Amministrazioni che rilasciano gli atti comminare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 641/72 il quale prevede che “Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa e in ogni caso non inferiore a lire duecentomila” (Euro 103,29). Nei casi di constatati mancati pagamenti sarà sempre cura dell'Amministrazione interessata redigere il ruolo per la successiva riscossione coattiva da parte del concessionario della riscossione.

- Per il recupero delle tasse concernenti le autorizzazioni rilasciate in Sicilia, relative agli ultimi tre anni, nei confronti di soggetti residenti fuori del territorio della Regione siciliana, devono essere attivati gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è stata accertata la violazione.

- Le autorizzazioni, licenze e iscrizioni se previste dalla legge e connesse a funzioni proprie della Regione siciliana, anche se non descritte esplicitamente nella tabella contenente le distinte fattispecie, sono sottoposte alle tasse sulle concessioni governative regionali, in quanto comprese nella seguente voce generica (D.P.R. 641/72):

“autorizzazioni, licenze e iscrizioni non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri”.

a) attività industriali o commerciali	euro 180,76
b) professioni	euro 61,97
c) arti e mestieri	euro 25,82

- Relativamente alla classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti, abrogata dalla legge 25 agosto 1991, n.287, ai fini dell'applicazione della tassa sulle autorizzazioni sanitarie relative agli stessi, deve essere preso in considerazione solo il numero degli abitanti del Comune nel quale vengono rilasciate.

- In ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche di cui alle leggi regionali n. 18/95 e n. 2/96, sono sottoposte a tassazione esclusivamente

le autorizzazioni rilasciate ai non residenti in Sicilia dall'Assessorato regionale alla Cooperazione e Commercio, Artigianato e Pesca.

Per una migliore comprensione degli atti sottoposti a tassa sulle concessioni governative regionali, si fornisce in allegato, un elenco delle voci di tassa previste dal D.lgs. 230/91 e dal D.P.R. 641/72.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Domenico Pergolizzi

**TABELLA**  
**Igiene e sanità**

Codici	Numero d'ordine	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	Indicazione degli atti soggetti a tassa		
	1 (7) D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)		
0101	<p>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 5.000 abitanti</p> <p>b) da 5.001 a 10.000 abitanti</p> <p>c) da 10.001 a 15.000 abitanti</p> <p>d) da 15.001 a 40.000 abitanti</p> <p>e) da 40.001 a 100.000 abitanti</p> <p>f) da 100.001 a 200.000 abitanti</p> <p>g) da 200.001 a 500.000 abitanti</p> <p>h) superiore a 500.000 abitanti</p> <p>(D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art 1, 2° comma, lettera m)</p> <p>Nota: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.</p> <p>La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.</p> <p>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.</p> <p>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.</p> <p>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n.1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne – esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico – da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n.833).</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:</p> <p>- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 17,55</p>	<p>116,20</p> <p>347,58</p> <p>694,63</p> <p>1.110,90</p> <p>1.665,57</p> <p>2.221,28</p> <p>3.470,07</p> <p>5.551,91</p>	<p>23,24</p> <p>69,72</p> <p>139,44</p> <p>222,59</p> <p>334,15</p> <p>445,19</p> <p>694,12</p> <p>1.110,90</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti 28,40</li> <li>- nei comuni con popolazione da 40001 a 100.000 abitanti 56,81</li> <li>- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 139,44</li> <li>- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 195,22</li> </ul> <p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n.1107; nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti 34,08</li> <li>- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 42,34</li> <li>- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 83,66</li> <li>- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 167,33</li> <li>- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 334,14</li> </ul> <p>Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p>		
--	--	--	--

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	2 22 (10)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0102	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
	<p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art.199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 27, lettera f). Decreto ministeriale 20 agosto 1992.</p> <p>Nota: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art.4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p> <p>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art.5 del regolamento n.1924 del 1919, citato).</p> <p>Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.</p>		1.291,14	

Codici	Numero d'ordine	3	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	24 (11)		
0103	Indicazione degli atti soggetti a tassa		619,75	
	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art.30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n.719). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f) Decreto ministeriale 20 agosto 1992			

Codici	Numero d'ordine	4	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	25 (12)		
0104	Indicazione degli atti soggetti a tassa		1.291,14	619,75
	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di: (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854). a) stabilimenti termali – balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.27, lettera a) Decreto ministeriale 20 agosto 1992			

Codici	Numero d'ordine	4	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	25 (12)		
0105	Indicazione degli atti soggetti a tassa		1.291,14	619,75
	b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia D.P.R.14 gennaio 1972, n.4, art. 1, 2° comma, lettera e). Decreto ministeriale 20 agosto 1992  Nota: Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali, i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dai comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art.18 regolamento 28 settembre 1919, n.1924).  Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterpia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:			

	<p>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 139,44</p> <p>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 56,81</p> <p>I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.</p> <p>Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza, gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.</p> <p>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>		
--	---	--	--

Codici	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa Annuale
0106	Numero d'ordine 5 D.P.R. 121/61 27 (D.P.R. 641/72)		
	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854):  1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'istituto ha non più di 50 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha non più di 100 posti letto</li> <li>- se l'istituto ha più di 100 posti letto</li> </ul>	722,52 1.666,09 4.164,19	361,52 833,04 2.082,35
tasse cc. gg. art. 4-legge finanziaria			

<p>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico.</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art.1, lettera e).</p> <p>Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione.</p> <p>Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici.</p> <p>Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorchè vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</p> <p>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraindicata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</p> <p>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p> <p>Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.</p> <p>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.</p> <p>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	139,44	69,72
---	--------	-------

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	6 28	Tassa di Rilascio	Tassa Annuale
	Indicazione degli atti soggetti a tassa			
0107	a)	Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico- chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche (art. 201, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art.7 della Legge 1° maggio 1941, n.422, art.25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854) e D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art.1, 2° comma, lettera f).	21,69	21,69
0108	b)	.Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art.7 della Legge 1° maggio 1941, n.422 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.27, lettera a).	42,87	42,87
<p>Nota: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Sono dovute tante tasse quanti sono i tasti o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.</p>				

Codici	Numero d'ordine	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	Indicazione degli atti soggetti a tassa		
	7 (8) D.P.R. 121/61 30 (D.P.R. 641/72)		
0109	<p>Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art.231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n.1112):</p> <p>1. Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive</p> <p>a) alberghi con 5 stelle e lusso 750,41 750,41</p> <p>b) alberghi con 4 stelle 416,78 416,78</p> <p>c) alberghi con tre stelle 173,53 173,53</p> <p>d) alberghi con 2 stelle 125,50 125,50</p> <p>e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 104,32 104,32</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 69,72 69,72</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 56,29 56,29</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 35,38 35,38</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 14,46 14,46</p> <p>f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 49,84 49,84</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 37,18 37,18</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 19,63 19,63</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 12,91 12,91</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 7,75 7,75</p> <p>2) Esercizi per la somministrazione di alimenti</p> <p>a) esercizi per la ristorazione nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 104,32 104,32</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 69,72 69,72</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 56,29 56,29</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 35,38 35,38</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 14,46 14,46</p> <p>3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti 56,29 56,29</p> <p>superiore a 100.000 abitanti 42,35 42,35</p> <p>superiore a 50.000 abitanti 21,69 21,69</p> <p>superiore a 10.000 abitanti 14,46 14,46</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti 7,75 7,75</p> <p>D.P.R. 14.01.1972, n.4, art.1. D.P.R. 24.07.1977, n.616, art.27.</p> <p>Nota: Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217. L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccata dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.</p> <p>Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui alla legge 287/91.</p> <p>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.</p> <p>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.</p>		

	<p>Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna dell'attività esercitata sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.</p> <p>Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui essa si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>		
--	---	--	--

Codici	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)		Tassa di rilascio	Tassa annuale
0110	8 32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art.22 del regio decreto 9 maggio 1929, n.994) D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4 art.1, lettera a)	9,30	5,16
		Nota: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.		
		La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 D.P.R.. 641/72)		Tassa di rilascio	Tassa annuale
0111	9 34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere in blocchi, latte condensato e simili (art.46 del regio decreto 9 maggio 1929, n.994). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.4, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.27, lettera e).	167,33	83,67

	<p>Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>		
--	---	--	--

Codice  0112	<p>Numero d'ordine                    10 D.P.R. 121/61                        37 (D.P.R. (641/72)                    (17)</p>	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	<p>Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art.1 della legge 6 ottobre 1950, n.836, e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n.567. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l). Decreto ministeriale 20 agosto 1992</p> <p>Nota: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.</p>	1.291,14	

Codice  0113	<p>Numero d'ordine                    11 D.P.R. 121/61                        37 – bis (D.P.R.641/72)                    (18)</p>	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	<p>Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art.6 della legge 8 marzo 1968, n.399. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.27, lettera l). Decreto ministeriale 20 agosto 1992</p>	129,11	

Codice  0114	<p>Numero d'ordine                    12 D.P.R. 121/61                        39 (D.P.R. 641/72)                    (19)</p>	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	<p>Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art.1 della legge 3 febbraio 1963, n.127): a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio b) in tutti gli altri casi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75. Decreto ministeriale 20 agosto 1992</p>	774,69 103,29	

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	13 41 (20)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0115	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:			
	a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art.1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art.40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256).		258,23	
	b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art.40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.854, e art.8 del D.P.R. n. 1256 del 1958, succitato. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.27, lettera l).		154,94	

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	14 224 (122)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0116	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 27, lettera i) Decreto ministeriale 20 agosto 1992		25,82	

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	18 (10) 54	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0201	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art.3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:			
	Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi		31,50	31,50
	Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50		16,01	16,01
	Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50		9,81	9,81
	Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50 D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, art.1, lettera p).		8,52	

	<p>Nota: le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.</p> <p>Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuali di:          €12,14 per le licenze di tipo A;          € 6,71 per le licenze di tipo B;          € 3,36 per le licenze di tipo C; da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.</p> <p>Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.</p>		
--	--	--	--

Codice	Numero d'ordine                      19 D.P.R. 121/61                              55 (D.P.R. 641/72)                            (28)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0202      Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art.1 del D.L. 19 marzo 1948, n.735). D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, art.1, lettera p).  Nota: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce		

Codice	Numero d'ordine                      20 D.P.R. 121/61                              174 (D.P.R. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0801      Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art.15, 2° comma, e art.9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319). D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, art.1. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.100.  Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.  La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.		

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	21 178		
	0802	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi. D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11, art.1, lettera p).		Tassa di rilascio  34,09

### Turismo e industria alberghiera

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)		Tassa di rilascio	Tassa annuale
0301	22 89 (59)			
	l) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 delle Legge 21 marzo 1958, n.326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alberghi e ostelli per la gioventù. <span style="float: right;">17,56</span> <span style="float: right;">17,56</span></li> <li>b) campeggi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- con quattro stelle <span style="float: right;">139,44</span> <span style="float: right;">139,44</span></li> <li>- con tre stelle <span style="float: right;">83,67</span> <span style="float: right;">83,67</span></li> <li>- con due stelle, nei comuni con popolazione:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) superiore a 500.000 abitanti <span style="float: right;">72,30</span> <span style="float: right;">72,30</span></li> <li>2) superiore a 100.000 abitanti <span style="float: right;">51,13</span> <span style="float: right;">51,13</span></li> <li>3) superiore a 50.000 abitanti <span style="float: right;">42,35</span> <span style="float: right;">42,35</span></li> <li>4) superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">23,24</span> <span style="float: right;">23,24</span></li> <li>5) non superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">9,30</span> <span style="float: right;">9,30</span></li> </ul> </li> <li>- con una stella, nei comuni con popolazione:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) superiore a 500.000 abitanti <span style="float: right;">42,35</span> <span style="float: right;">42,35</span></li> <li>2) superiore a 100.000 abitanti <span style="float: right;">31,50</span> <span style="float: right;">31,50</span></li> <li>3) superiore a 50.000 abitanti <span style="float: right;">17,56</span> <span style="float: right;">17,56</span></li> <li>4) superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">10,85</span> <span style="float: right;">10,85</span></li> <li>5) non superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">6,20</span> <span style="float: right;">6,20</span></li> </ul> </li> <li>c) villaggi turistici:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- con quattro stelle <span style="float: right;">139,44</span> <span style="float: right;">139,44</span></li> <li>- con tre stelle <span style="float: right;">83,67</span> <span style="float: right;">83,67</span></li> <li>- con due stelle, nei comuni con popolazione:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>1) superiore a 500.000 abitanti <span style="float: right;">72,30</span> <span style="float: right;">72,30</span></li> <li>2) superiore a 100.000 abitanti <span style="float: right;">51,13</span> <span style="float: right;">51,13</span></li> <li>3) superiore a 50.000 abitanti <span style="float: right;">42,35</span> <span style="float: right;">42,35</span></li> <li>4) superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">23,24</span> <span style="float: right;">23,24</span></li> <li>5) non superiore a 10.000 abitanti <span style="float: right;">9,30</span> <span style="float: right;">9,30</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d) casa per ferie <span style="float: right;">51,13</span> <span style="float: right;">51,13</span></li> <li>e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n.975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n.2651, e successive modificazioni <span style="float: right;">25,82</span> <span style="float: right;">25,82</span></li> <li>f) autostelli <span style="float: right;">42,35</span> <span style="float: right;">42,35</span></li> <li>- se funzionanti su autostrade <span style="float: right;">83,67</span> <span style="float: right;">83,67</span></li> </ul> </li></ul>			

0302	<p>2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art.6 della Legge 21 marzo 1958, n.326).</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6, art.1, lettera g).</p> <p>Nota: Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n.7, punti 2 e 3, della presente tariffa.</p> <p>Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>	9,30	9,30
------	---	------	------

Codice	Numero d'ordine                    23 D.P.R. 121/61                        95 (D.P.R.. 641/72)                    (64/a)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0303	<p>Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 10.000 abitanti</p> <p>b) da 10.001 a 20.000 abitanti</p> <p>c) da 20.001 a 50.000 abitanti</p> <p>d) da 50.001 a 100.000 abitanti</p> <p>e) da 100.001 a 500.000 abitanti</p> <p>f) superiore a 500.000 abitanti</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6, art.1, comma 2, lettera f).            D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, artt.56 e 58, n.2 L.17.5.1983, n.217, art.9.</p> <p>Nota: Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.</p> <p>Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.</p> <p>Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23.11.1936, n. 2523, e dell'art.9 della L. 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.</p> <p>L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.            In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).</p> <p>Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa.            In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.            L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni (art.9, comma 5, L. 217/83).            La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.</p> <p>Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce</p>	<p>51,13</p> <p>100,19</p> <p>200,90</p> <p>300,58</p> <p>499,93</p> <p>833,04</p>	<p>25,82</p> <p>51,13</p> <p>100,19</p> <p>150,81</p> <p>250,48</p> <p>416,78</p>

Fiere e Mercati

Codice	Numero d'ordine 24 D.P.R. 121/61 119 (D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0203		
Codice	Numero d'ordine 24 – bis (10/a) D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0204		
Codice	Numero d'ordine 25 D.P.R. 121/61 121 D.P.R.. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0401		

	<p>Nota: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria.</p> <p>la licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.</p> <p>Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.</p> <p>Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.</p>		
--	--	--	--

Codice	<p>Numero d'ordine                      26</p> <p>D.P.R. 121/61                              130</p> <p>(D.P.R.. 641/72)                              (86)</p>	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0402	<p>Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art.1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987, e art.11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700).</p> <p>D.P.R. 15.1.1972, n.11, art.1, lettera a)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.66, comma 1.</p> <p>Decreto ministeriale 20 agosto 1992.</p>	61,97	

Codice	<p>Numero d'ordine                      27                      (11)</p> <p>D.P.R. 121/61</p> <p>(D.P.R.. 641/72)</p>	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0000	<p>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16.12.1985, n.752, art. 17).</p> <p>Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. N.B: Tale voce di tassa è stata eliminata con la legge finanziaria regionale 16 aprile 2003, n.4.</p>	92,96	92,96

Acque minerali e termali – Cave torbiere

Codice	Numero d'ordine	28	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	163		
0601	D.P.R.. 641/72)	(99/1)	83,67	
	Permessso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620, articoli 1 e 2. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.  Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.			

Codice	Numero d'ordine	29	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	165		
0602	(D.P.R.. 641/72)	(101)	416,78	
	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art.8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.			

Codice	Numero d'ordine	30	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	167		
0603	(D.P.R.. 641/72)	(103)	416,78	
	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art.27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.			

Codice	Numero d'ordine	31	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	168		
	(D.P.R.. 641/72)	(104)		
0604	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art.22, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n.1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art.45, comma 2, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art.7 del decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61.		42,35	

Codice	Numero d'ordine	32	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	169		
	(D.P.R.. 641/72)			
0605	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, e art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.620. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.61.  Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		833,04	

Codice	Numero d'ordine	33	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	D.P.R. 121/61	170		
	(D.P.R.. 641/72)			
0606	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art.45, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, art.7). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, art.1, lettera e). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 62.  Nota: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.		167,33	

Trasporti, navigazione e porti locali

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)		
0701	34 152		
	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata – di interesse regionale – (art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771). D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera a).	Tassa di rilascio  17,56	Tassa annuale

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)		
0702	35 153		
	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) – di interesse regionale – in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771) a) se adibita al trasporto di cosa b) se adibita al trasporto di persona: - con cabina di portata fino a 30 persone - con cabina di portata oltre 30 persone D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.  Nota: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).  I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n.1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 1) funivie bifuni (fino a m.750): a) per la costruzione 874,88 b) per l'esercizio 436,41 2) funivie bifuni (oltre m. 750): a) per la costruzione 1.165,64/ Km. b) per l'esercizio 583,08 /Km. 3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m.750): a) per la costruzione 874,88 Km. b) per l'esercizio 436,41 4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m.750): a) per la costruzione 1.165,64/Km. b) per l'esercizio 583,08/Km.  La tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione	Tassa di rilascio  42,35  167,33 250,48	Tassa annuale  21,69  83,67 125,50

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)		
	36 154		
0703	Licenza d'impianto di funicolari aeree o telefoniche – di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, 1° comma, del regio decreto 25 agosto 1908, n.829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771): a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale b) se rilasciata dal sindaco. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.	Tassa di rilascio  51,13 25,82	Tassa annuale

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/1961 (D.P.R.. 641/72)		
	37 155		
0704	Licenza d'esercizio di funicolari aeree o telefoniche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art.14, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche: a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale b) se rilasciata dal Sindaco D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.84.  Nota: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o della funicolare aerea. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisca.	Tassa di rilascio  51,13 34,09	Tassa annuale  51,13 34,09

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/1961 (D.P.R.. 641/72)		
0705	38 156		
	Concessione di filovia – di interesse regionale – (art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771): a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale 1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti 2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione b) se emessa dal Sindaco  D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art. 84.  Nota: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: a) per la costruzione €28,92 per Km. b) per l'esercizio €14,46 per Km.  La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		208,65	104,32
		125,50	63,01
		83,67	42,35

Codice	Numero d'ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R.. 641/72)		
0706	39 157		
	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale – (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771): a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale c) se emessa dal Sindaco  D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.  Nota: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti economiche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.  Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		83,67	42,35
		51,13	25,82
		25,82	13,43

	<p>I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del regio decreto – legge 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili</p> <p>1) per la costruzione , per ciascun impianto €292,31</p> <p>2) per l’esercizio, per ciascun impianto €146,15</p> <p>b) ascensori in servizio pubblico:</p> <p>1) per la costruzione, per ciascun impianto €233,95</p> <p>2) per l’esercizio, per ciascun impianto €117,75</p> <p>La tasa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.</p>		
--	---	--	--

Codice	Numero d’ordine D.P.R. 121/61 (D.P.R. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0707	<p>40 184 (110)</p> <p>Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell’art.7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall’art. 14 della legge 18 marzo 1968, n.413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:</p> <p>a) portata sino a 35 ql. 25,82</p> <p>b) portata oltre 35 ql. 34,09</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p>Nota: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tasa.</p> <p>La sopraindicata tasa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.</p> <p>La tasa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce.</p>		

Codice	Numero d'ordine                      41                      (12) D.P.R. 121/61                              185 (D.P.R. 641/72)                              (111)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
0708	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.771:</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana.</p> <p>3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4) concessione di servizi automobilistici di gran turismo:</p> <p>    a) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>    b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>    c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti per ciascun anno di durata della concessione</p> <p>6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:</p> <p>    per il primo giorno di validità</p> <p>    per ogni giorno ulteriore di validità</p> <p>La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.            D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art. 1, 2° comma, lettera b).            D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.84.</p> <p>Nota: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per i periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.</p> <p>Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art.12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.</p> <p>I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:</p> <p>    a) da 1 a 20 Km.                              €0,14</p> <p>    b) da 20,01 a 40 Km.                              €0,41</p> <p>    c) da 40,01 a 60 Km.                              €0,83</p> <p>    d) da 60,01 a 80 Km.                              €1,39</p> <p>    e) oltre 80 Km.                              €2,07</p> <p>2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio                              €0,26</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p> <p>118,27</p> <p>71,79</p> <p>24,27</p> <p>4,91</p> <p>6,20</p> <p>2,58</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p> <p>118,27</p> <p>71,79</p> <p>24,27</p>

Codice	Numero d'ordine 45 D.P.R. 121/61 189 (D.P.R. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0710 Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art.227 del codice della navigazione. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.97.	34,09	

Codice	Numero d'ordine 46 D.P.R. 121/1961 197 (D.P.R. 641/72)	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	0709 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art.34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale: per il primo giorno di permesso per ogni giorno di ulteriore validità D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, art.1, lettera b) ed art.3, lettera c). D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.84. D.M. 27 febbraio 1998 Circ. Ass. n. 1402/1.S.A./2TR del 21 maggio 1998	14,46 9,30	

CODICE	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	AMMONTARE DELLE TASSE IN EURO	NOTE
0607	Concessione e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (art.16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034, regolamento 27 ottobre 1971, n.1269): a – tassa di rilascio b – tassa annuale	129,11 61,97	1. Le tasse di cui al comma 1 possono essere pagate anche a mezzo marche. 2. Se l'esercizio degli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti di cui al codice 0608 comprende la distribuzione con recipienti propri è dovuta anche la tassa di cui al codice 0609.
0608	Concessioni e autorizzazioni relative ai depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti e carburanti agli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti (regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357;leggi 21 marzo 1959, n.327, e 28 marzo 1962, n.169): a – tassa di rilascio b – tassa di rinnovo	309,87 154,94	
0609	Concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita con recipienti propri di gas di petrolio liquefatti (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n.7): a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità – tassa di rilascio e annuale b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità – tassa di rilascio e annuale	103,29 206,58	
0610	Permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.	129,11	
0611	Autorizzazione a disporre delle sostanze minerali estratte (art.12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927).	129,11	
0612	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art.8 del citato decreto n. 1443 del 1927).	309,87	
0613	Concessione per la coltivazione di miniere di sostanze di cui al codice 610 (art.18 del citato decreto n. 1443 del 1927).	619,75	
0614	Autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443 del 1927).	309,87	
0615	Autorizzazione alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze (art.22, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927)	36,15	
0616	Permesso per la ricerca di idrocarburi (art.2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n.6, sostituito dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613).	258,23	
0617	Concessione per la coltivazione di aree sulle quali sono stati rinvenuti idrocarburi (art. 13 della legge 14 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della		

	legge 21 luglio 1967, n.613).	568,10	
0618	<p>Permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale (citata legge n. 613 del 1967):</p> <p>a) permessi di prospezione 61,97  b) permessi di ricerca 258,23  c) proroga di permessi di ricerca 129,11  d) concessioni di coltivazione 542,28  e) proroga della coltivazione 180,76  f) ampliamento della concessione di coltivazione 542,28</p>		
0619	Autorizzazione al trasferimento di quote del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967)	3.098,74	
0620	Autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. n. 1775 del 1973).	61,97	
0803	<p>Concessioni relative all'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale a fini diversi da quelli indicati al codice 804, nonché di zone portuali della navigazione interna (art.36, 46, 52, 58 e 59 del codice della navigazione); art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398; art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328 e art. 6 del regolamento 28 giugno 1949, n.631):</p> <p>a) per un tempo non superiore a quattro anni 61,97  b) per un tempo superiore a quattro anni 309,87</p>		La tassa di cui al codice 803 è dovuta anche per l'esercizio di commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo (art.2 della legge 13 maggio 1976, n. 398), nonché per l'autorizzazione al subingresso nella concessione in relazione alla durata residua della stessa. In caso di diniego della rinnovazione dopo l'utilizzo per qualsiasi tempo della concessione provvisoria (art.10 del citato regolamento n. 328 del 1952), la tassa pagata non è rimborsabile.
0804	Concessioni relative all'occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per l'impianto di stabilimenti di tonnare o altri stabilimenti da pesca fissi, per l'esecuzione di opere occorrenti per l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi, per lo sfruttamento dei banchi di coralli o di spugne o per altri fini di pesca (art.222 del codice della navigazione).	129,11	
0805	Licenza per l'estrazione o la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (art.51 del codice della navigazione).	36,15	
0806	Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art.1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315).	129,11	
0901	Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali elementari e secondari di ogni ordine e grado (articolo 105 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, numero 2081, articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, numero 86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30		

	agosto 1946, numero 212). Concessione per l'apertura e il funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (art.11 L. 19/1/1942, n.86, e art. 5 del D.LL. 24/5/1945, n.512). a) taxa di rilascio b) annuale: 1) per ogni classe delle scuole pareggiate 2) per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate 3) per ogni classe delle scuole riconosciute 4) per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute	129,11 25,82 15,49 51,65 25,82	
0117	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, ai sensi dell'art.50 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n.3298. Decreto legge 11. luglio 1992, n.333.	592,89	Non sono soggette alla taxa le salumerie, macellerie ed esercizi simili che provvedono alla lavorazione delle carni indicate, semprechè nell'attività sia impiegata una limitata attrezzatura a carattere artigianale.
0501	Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richiesta dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri a) attività industriali o commerciali b) professioni c) arti e mestieri	180,76 61,97 25,82	
0000	Autorizzazione non previste nelle voci di taxa precedenti.		

**N.B.** Sono altresì sottoposti alle tasse sulle concessioni governative regionali gli atti contemplati, in base al richiamato contenuto del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1993, n.24, da speciali leggi della Regione (esempio taxa sulla caccia disciplinata dalla legge regionale 1° aprile 1997, n.33, taxa sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso irriguo in agricoltura prevista dalla l.r. 18 aprile 1981, n.67).

Sul c/c n. 17770900 devono essere versate esclusivamente le tasse sulle concessioni governative regionali e non anche i contributi di sorveglianza e le tasse di ispezione che costituiscono entrate proprie delle Amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni.